



CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** **** ****

N.111/GM

ORIGINALE

Del 27/05/2026

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE II PER ASSUNZIONE VIGILI TEMPORANEI.

In data 27/05/2026 convocata da Sindaco alle ore 9:50 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	VIDEOCONFERENZA	
3	MATOZZO	Francesco	VIDEOCONFERENZA	
4	FAZZARI	Rosaria	VIDEOCONFERENZA	
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Avv. Vincenzo PRENESTINI

Presiede nella qualità di Sindaco Arch. Daniele VACCA

La Giunta Comunale**CONSIDERATO** che

- il Comune di Soverato è un grande centro di attrazione turistica di tutta la Calabria;
- durante il periodo estivo la popolazione risulta più che raddoppiata in seguito al flusso turistico;
- il settore di polizia municipale, alle cui dipendenze sono assegnati n. 3 agenti di polizia municipale, non riesce a garantire con efficienza tutti i servizi, tenuto conto dell'esiguità dell'organico e delle aumentate necessità causate dall'incremento della popolazione durante il periodo estivo;

RICHIAMATO l'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che : "1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (4). 2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN (5). 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (6) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (7). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la

costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. [5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.] (8) [5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.] 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato .5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto (11);

RICHIAMATI:

- l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che, sull'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, rinviava ad un regolamento la definizione delle modalità e dei criteri con i quali le amministrazioni possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 14, comma 4-bis, del DL n. 95/2012, il quale sancisce che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta Legge n. 3/2003, le medesime amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto una serie di novità in materia di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi; in particolare:

- il comma 147 dell'art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano "utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali";
- il comma 148 ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'art.1 della L. 30 dicembre 2018, n.145; fra le disposizioni abrogate di peculiare rilievo vi è l'inciso per cui le graduatorie "sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i

candidati dichiarati vincitori”. Pertanto, si determina il ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti;
- viene modificato l’art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo 165/2001, stabilendo che la validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione e non più di tre;

VISTA la Circolare n. 5/2013 del “Dipartimento della Funzione Pubblica”, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato attingono alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, le graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa;

DATO ATTO che

- l’Articolo 35 comma 5 ter del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche Amministrazioni rimangono vigenti per un periodo di due anni dalla data di approvazione, senza effettuare alcuna distinzione tra assunzione a tempo indeterminato ed assunzione a tempo determinato;
- che L’articolo 91 del TUEL inoltre stabilisce testualmente al comma 4 “ Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”;
- che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, delibera 85, del 4 agosto 2020, ha ritenuto che la novella legislativa non va a modificare la disciplina posta dall’articolo 91 del Tuel 267/2000 secondo la quale per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. La norma, di carattere generale, non modificativa di una norma speciale qual’è l’articolo 91, comma 4, del Tuel 267/2000, introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 vale il disposto del citato articolo 35 (con efficacia limitata ad anni due, con decorrenza dalla data di approvazione), mentre per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, permane il regime previsto del citato articolo 91, comma 4, del Tuel 267/2000 e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla data di pubblicazione);
- che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali nel parere del 01/02/2013 ha stabilito che la previsione contenuta nel comma 5-ter dell’art. 35 del d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, trova applicazione anche nel caso in cui la graduatoria sia riferita a procedure indette per assunzioni di personale a tempo determinato;
- che il Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 5/2013 al paragrafo 2 sostiene che” per ovvie ragioni di tutela dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate a favore di tali vincitori;
- che per giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, da ultimo con sentenza n. 120/2020, Corte dei Conti, Sezione Puglia,, i vincitori delle selezioni pubbliche a termine possono essere riassunti più volte;

- che si ritiene opportuno, tenuto conto della necessità di avvalersi in tempi rapidi di agenti di polizia locale da utilizzare a partire dal mese di giugno, di indire e svolgere prove concorsuali ai fini del relativo reclutamento, ovvero di utilizzare lo strumento delle graduatorie vigenti presso altre amministrazioni a tempo indeterminato ed in subordine a tempo determinato per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 8 agenti di polizia locale, a 18 ore settimanali per la durata di mesi 4;
- che si ritiene opportuno assumere a tempo determinato oltre le cinque figure sopra menzionate, ulteriori due agenti di polizia municipale per mesi sei a 18 ore settimanali tramite lo strumento dello scavalco d'eccezione;
- che tali assunzioni hanno carattere eccezionale, in quanto legate alla stagionalità o temporaneità della prestazione;
- che non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato ne determinato da cui attingere per le assunzioni di cui sopra;

RICHIAMATO l'articolo 208, comma 4, 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche il quale stabilisce che "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

VISTO l'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2018 a norma del quale le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) che ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006; anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO

- che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 ammonta ad € 53.154,25;
- che la spesa per il personale a tempo determinato da assumere con la presente deliberazione è da computare ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2018 è pari ad € 49.052,40;

RICHIAMATA la deliberazione della Sezione di controllo della Campania n. 54/2018, pubblicata in data 10 Aprile 2018, con la quale i magistrati contabili hanno ribadito che sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 208 comma 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992, ciò non toglie che tali spese rientrino nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e che l'Ente locale non può in alcun modo procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006;

CONSIDERATO che pertanto risulta rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/06 nonché di quello stabilito dall'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

VISTO il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, regolamentato dal D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs n° 165/2001, il quale attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti di indirizzo politico amministrativo sulla organizzazione del personale ed in particolare attribuisce a tale organo l'assegnazione delle dotazioni di personale agli Uffici Comunali al fine di garantirne il buon funzionamento;

VISTO inoltre il D.L. 101/2013 che dà la possibilità agli Enti Locali di procedere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere eccezionali o temporanee, fermo restando i limiti di spesa imposte dalla normativa di settore;

RITENUTO, nelle more della definizione del nuovo assetto del settore di vigilanza, dover garantire la funzionalità del servizio;

VISTO il programma triennale del fabbisogno del personale, contenuto nella sezione 3 del PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 22/05/2026 che, per quanto attiene al settore di vigilanza, ha previsto la seguente alternativa: per esigenze temporanee o stagionali, mediante **Utilizzo graduatoria di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione**, finalizzata all'assunzione a tempo determinato di n. 8 Agenti di polizia locale, Area degli Istruttori ex categoria C, posizione economica C1, per mesi 4 per 18 ore settimanali, per esigenze temporanee o stagionali, mediante utilizzo delle somme derivanti, ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada, dai proventi delle sanzioni irrogate per violazione alle norme del codice medesimo;

CONSIDERATO

tuttavia che la COSFEL non ha ancora autorizzato le predette assunzioni, cosicché data l'imminenza della stagione estiva risulta più opportuno, per esigenze di celerità e speditezza, utilizzare le vigenti graduatorie **di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione**;

- che tali assunzioni hanno carattere eccezionale, in quanto legate alla stagionalità o temporaneità della prestazione;
- che non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato o determinato da cui attingere per le assunzioni di cui sopra;

VISTO il disposto dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 81/2015 il quale fissa il limite di assunzione di dipendenti pubblici a tempo determinato nella misura del 20% di quello presente in servizio a tempo indeterminato a momento della conclusione del contratto di lavoro;

RITENUTO di dover dare mandato al Responsabile del settore competente affinché provveda con immediatezza ad avviare tutte le procedure necessarie per le assunzioni de quibus, mediante l'utilizzo delle graduatorie **pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione** ;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Soverato, in quanto ente sottoposto a procedura di riequilibrio, è sottoposto al controllo della Commissione di stabilità degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno, in materia di dotazione organica e di assunzione di personale;
- che è stata avanzata alla Commissione di Stabilità, tramite piattaforma telematica, richiesta di autorizzazione per procedere tra l'altro a bandire, per esigenze temporanee o stagionali, mediante **utilizzo graduatoria di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione**, finalizzata all'assunzione a tempo determinato di n. 8 Agenti di polizia locale, Area degli Istruttori ex categoria C, per mesi 4 per 18 ore settimanali;
- che in attesa dell'istruttoria da parte della Commissione e considerato l'urgenza di provvedere onde assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza, si rende necessario autorizzare il responsabile competente ad avviare le procedure finalizzate all'assunzione de qua mediante utilizzo delle graduatorie **di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, nel rispetto del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2022, subordinando l'effettiva assunzione all'ottenimento dell'autorizzazione della Cosfel**

OMESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e dal D. Lgs n° 165/2001

VISTO lo Statuto Comunale nonché il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i CCNL del Comparto regioni ed Autonomie Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di demandare al responsabile del settore II di avviare le procedure finalizzate all'assunzione di n. 8 Agenti di polizia locale, Area degli Istruttori, per mesi 4 per 18 ore settimanali, per esigenze temporanee o stagionali, mediante utilizzo delle graduatorie **di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, nel rispetto del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2022, subordinando l'effettiva assunzione all'ottenimento dell'autorizzazione della Cosfel;**
- Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Avv. Vincenzo PRENESTINI _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Tecnica</u> ATTO NON DOVUTO	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <u>Parere di Regolarità Contabile</u> ATTO NON DOVUTO
---	---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **28/05/2026** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28/05/2026**

- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Vincenzo Prenestini